

MODALITA' PER L'ESERCIZIO VENATORIO

La Regione Basilicata, in attuazione degli articoli 24 e 33 della L.R. n. 2/1995 e successive modificazioni e integrazioni, stabilisce le modalità e i termini per l'iscrizione all'esercizio dell'attività venatoria.

L'iscrizione è consentita ai cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata e ai cacciatori non residenti (extraregionali), purché muniti di una licenza di porto di fucile per uso caccia in corso di validità.

I cacciatori residenti e domiciliati nel territorio regionale possono presentare **un'unica istanza** per:

- ottenere l'iscrizione annuale agli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.CC);
- richiedere il rilascio del tesserino venatorio regionale.

I cacciatori non residenti (extraregionali), già muniti di tesserino venatorio rilasciato dalla propria Regione o Stato di residenza, possono presentare istanza per il rilascio di **permessi temporanei di accesso** all'attività venatoria, disponibili nelle seguenti tipologie:

- permessi mensili;
- permessi settimanali;
- permessi giornalieri.

1. Termini di presentazione delle domande

1. **Dal 1° aprile al 30 aprile di ogni anno** i cacciatori residenti e domiciliati nel territorio regionale, possono presentare, al Comitato Direttivo dell'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.) di residenza e domicilio, istanza per il rilascio del permesso di accesso all'Ambito.

Contestualmente alla presentazione di tale istanza è possibile richiedere:

- a) l'iscrizione ad ulteriori A.T.C. della Regione, previo versamento della relativa quota aggiuntiva;
- b) il rilascio del tesserino venatorio regionale.

2. Il cacciatore residente e domiciliato in Basilicata che, nel periodo **1 - 30 aprile**, risulti privo della licenza di porto di fucile per uso caccia, può presentare domanda di accesso all'A.T.C. **a partire dal 1° luglio**, esclusivamente qualora:

- dopo l'assegnazione effettuata dall'A.T.C. sulla base della graduatoria approvata, risultino ancora posti disponibili;

- il richiedente abbia conseguito nel frattempo la licenza di porto di fucile per uso caccia.

3. **Dal 1° aprile al 30 aprile di ogni anno**, i cacciatori non residenti ma nativi in Basilicata, che siano proprietari o conduttori a titolo oneroso di terreni ubicati in un Comune della Regione, possono presentare istanza al Comitato Direttivo dell'A.T.C. in cui ricade il Comune o all'ATC confinante, nel caso in cui il Comune ricada all'interno di un'area protetta.
 4. **Dal 1° aprile al 30 aprile di ogni anno**, possono presentare istanza per il rilascio dei **permessi temporanei** (mensili, settimanali o giornalieri) all'A.T.C. prescelto i cacciatori appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) cacciatori nativi in Basilicata, non più residenti, e non proprietari né conduttori di terreni in alcun Comune della Regione;
 - b) cacciatori provenienti da altre regioni italiane;
 - c) cacciatori provenienti da altri Stati europei.
 4. **Per tutta la durata della stagione venatoria** gli operatori economici possono presentare domanda di iscrizione agli AA.TT.CC. per il rilascio dei permessi temporanei, qualora risultino ulteriori posti disponibili, nel rispetto dei limiti previsti dall'Indice di densità venatoria.
-

2. Modalità di presentazione delle istanze

1. Le istanze devono essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma informatica **SIA-RB – Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata**, accessibile al seguente indirizzo: agricoltura.regione.basilicata.it/servizi-ittico-venatori/.
2. I cacciatori residenti e domiciliati nel territorio possono utilizzare:
 - a) l'applicativo **"Permesso Venatorio ATC"** (SIARB-GERPEV) l'opzione:
 - a 1) per la domanda unica (iscrizione annuale agli Ambiti Territoriali di Caccia e tesserino venatorio regionale);
 - a 2) per la sola iscrizione annuale agli Ambiti territoriali di Caccia;
 - b) l'applicativo **"Tesserino venatorio regionale"** (SIARB-GECO) per il solo rilascio del tesserino venatorio regionale nell'ipotesi in cui si è scelta l'opzione a2.
3. I cacciatori non residenti possono utilizzare l'applicativo **"Permesso Venatorio ATC"** (SIARB-GERPEV) per l'iscrizione agli Ambiti territoriali di Caccia.

4. I cacciatori possono accedere alla piattaforma informatica SIA-RB tramite:

- **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- **CIE** (Carta d'Identità Elettronica)
- **eIDAS** (electronic IDentification, Authentication and trust Services).

In alternativa possono avvalersi di soggetti delegati accreditati sulla piattaforma SIA-RB, quali:

- **i dipendenti Regionali;**
 - **gli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.CC.);**
 - **le Associazioni venatorie.**
5. Gli **operatori economici** possono presentare istanze agli AA.TT.CC per il rilascio dei permessi temporanei esclusivamente a seguito dell'avvenuto accreditamento sulla piattaforma SIA-RB.

3. Ammissione all'Ambito Territoriale di Caccia

1. I Comitati Direttivi degli AA.TT.CC., **entro trenta giorni dalla presentazione delle istanze**, provvedono a svolgere l'istruttoria delle domande e a formulare la relativa **graduatoria degli aventi diritto**. La graduatoria è resa pubblica **entro il 15 giugno di ogni anno**.
2. I cacciatori **ammessi** devono procedere, **entro il 30 giugno**, al versamento delle quote previste, utilizzando l'avviso di pagamento reso disponibile esclusivamente sulla piattaforma SIA-RB.

4. Quote permessi AA.TT.CC.

1. **Cacciatori residenti e domiciliati nel territorio regionale ed i cacciatori nativi in Basilicata ma non più residenti**, proprietari o conduttori a titolo oneroso di terreni situati in un Comune della Regione, sono tenuti, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 2/1995 e ss.mm.ii, a versare:
- una **quota pari alla metà della tassa di concessione regionale** prevista dall'art. 36 della L.R. n. 2/1995 e ss.mm.ii., pari a **€ 42,00**, in favore dell'A.T.C. di competenza;
 - una **quota aggiuntiva pari a 1/8 della tassa di concessione regionale**, pari a **€ 10,50**, per ciascun ulteriore A.T.C. prescelto.

2. **Cacciatori non rientranti al punto 1** per il rilascio dei permessi temporanei di accesso agli Ambiti Territoriali di Caccia devono versare le quote così stabilite:

- **Permesso mensile:** € 120,00;
 - **Permesso settimanale:** € 40,00;
 - **Permesso giornaliero:** € 24,00.
-

5. Tesserino venatorio regionale

1. La Regione Basilicata rilascia il tesserino venatorio, in formato **digitale** o **cartaceo**, ai cacciatori che risultano in regola:

- con la **licenza di porto di fucile per uso caccia** in corso di validità;
- con il **pagamento della tassa di concessione regionale**.

2. Il pagamento della tassa di concessione regionale è effettuato tramite l'avvisatura di pagamento generata esclusivamente dalla piattaforma SIA-RB. L'avvisatura sarà inviata alla casella di posta elettronica riportata in domanda da parte del cacciatore o suo delegato.

3. Il rilascio del tesserino venatorio in formato **cartaceo**, in deroga alla modalità digitale ordinaria, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:

- a) **cacciatori di età superiore ai settant'anni;**
- b) **cacciatori privi di uno smartphone o dispositivo mobile compatibile** con l'applicazione digitale regionale. In tal caso è obbligatorio riportare la motivazione nella domanda.

4. I carnieri in formato cartaceo **non sono duplicabili**. L'eventuale **duplicazione (riproduzione o ristampa)** comporterà l'applicazione delle **sanzioni previste dalla normativa vigente**, oltre all'eventuale segnalazione alle autorità competenti.

5.1 Tesserino venatorio digitale

1. Il tesserino venatorio digitale si compone di:

- documento digitale stampabile riportante la stagione venatoria, il n. di tesserino, i dati del cacciatore e il codice QR per la verifica della validità dello stesso;
- carnier digitale fruibile tramite dispositivo smartphone mediante l'applicazione dedicata, resa disponibile gratuitamente dalla Regione Basilicata, installata sul cellulare dei cacciatori residenti in Basilicata.

2. L'intestatario del carnier digitale prima dell'inizio dell'attività venatoria giornaliera deve marcare la giornata di caccia e l'A.T.C. prescelto.
3. Il cacciatore deve marcare sul carnier digitale ogni capo abbattuto contestualmente al recupero della fauna selvatica.

5.2 Tesserino venatorio cartaceo

1. Il tesserino venatorio cartaceo si compone di:
 - documento digitale stampabile riportante la stagione venatoria, il n. di tesserino, i dati del cacciatore e il codice QR per la verifica della validità dello stesso;
 - carnier cartaceo stampabile a carico dell'interessato.
2. Prima dell'inizio dell'attività venatoria giornaliera, il cacciatore è tenuto ad annotare sul carnier in modo indelebile nell'apposito spazio:
 - il giorno;
 - la tipologia di caccia esercitata;
 - l'Ambito Territoriale di Caccia interessato.

Il cacciatore deve annotare sul carnier il capo abbattuto contestualmente al recupero della fauna selvatica.

3. Il cacciatore è inoltre tenuto alla registrazione dei dati relativi agli abbattimenti e allo sforzo di caccia sul SIA-RB prima della riconsegna del carnier cartaceo.
4. Il carnier cartaceo, al termine della stagione venatoria, ed in ogni caso entro il **31 marzo** dell'anno successivo, deve essere riconsegnato all'Ufficio regionale, che procede a registrare l'avvenuta consegna sulla piattaforma SIA-RB. La mancata restituzione del tesserino entro i termini indicati comporta l'esclusione dalla partecipazione alla stagione venatoria successiva.

6. Supporto tecnico piattaforma SIA-RB

Per qualunque problematica tecnica sulla piattaforma SIA-RB è disponibile il servizio di assistenza dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 14:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 inviando una mail a: siarb@assistenza.regione.basilicata.it oppure contattando i numeri 0835284273/0971668051.